Sent. N. 866/14
R.G. N. 6173/13
Rep. N:
Cron. N: 6915/14

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Elena Biasutti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al N. 6173/13, Reg. Gen. dell'anno 2013 e promossa con atto di citazione notificato in data 22.08.2013

DA

[redacted] - parte attrice -

CONTRO

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. [redacted] - convenuto -

e con la chiamata in causa di

AGENZIA DELLE ENTRATE con l' AVVOCATURA DELLO STATO

OGGETTO:pagamento somma

Conclusioni per parte attrice:

-In via principale: accertato e dichiarato che l' avv. [redacted] ha versato alla società convenuta la somma complessiva di euro 79,07 a titolo di IVA sulla TARIFFA IGIENE AMBIENTALE, ed accertato inoltre che tale somma non né dovuta per i motivi di cui alle premesse, condannare la società [redacted] - in persona del legale rappresentante pro tempore- a restituire all' attore la detta somma oltre agli interessi legali dalle singole date di effettuazione dei pagamenti al saldo effettivo.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO [redacted]

si insiste per l' integrale rigetto della domanda avanzata dal [redacted] in subordine che venga scorporata dalle somme da rimborsare l' IVA relativa a quei servizi non direttamente collegati alla riscossione della tariffa di igiene ambiente; in subordine che, rigettate le eccezioni del terzo chiamato, venga in ogni caso ordinato all' AGENZIA delle ENTRATE di tenere indenne [redacted] dalla richiesta di rimborso oggetto della presente causa a favore di parte attrice. In ogni caso spese e competenze di causa.

CONCLUSIONI DELL' AVVOCATURA DELLO STATO:

La pretesa lite tra ETRA e AGENZIA delle ENTRATE è demandata alla competenza esclusiva per materia del Tribunale di Venezia ex art. 9 e 25 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assumeva la parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio che indebitamente [redacted]. provvedeva a richiederle il pagamento della TIA con fattura e quindi con l' applicazione dell'IVA: tale corresponsione avrebbe natura tributaria e non configurerebbe un corrispettivo per prestazione di servizi.

[redacted] si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione e comunque l' incompetenza di questo giudicante, respingendo la domanda attorea e, comunque, chiamando in manleva l' Agenzia delle ENTRATE di Padova per l' eventuale recupero delle somme in questione già versate a titolo di IVA. L' Agenzia delle Entrate pure si costituiva, eccependo in primis la

carenza di legittimazione passiva in questo giudizio, stante il fatto che il rapporto invocato [redacted] a fondamento della sua domanda di manleva ha in realtà natura tributaria e quindi ci sarebbe carenza di giurisdizione in capo a questo giudicante. L' eccezione di [redacted] secondo cui il Giudice di Pace non potrebbe decidere la presente controversia, essendo la giurisdizione demandata al Giudice Tributario, appare infondata, in quanto non tiene conto del fatto che le controversie in materia di restituzione di somme a titolo di IVA, come quello in esame, mantengono natura privatistica. In tale senso si è già espressa la Cassazione con ordinanza n. 2064 del 2011, secondo la quale la controversia con cui un contribuente richiede ad una società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta, a titolo di IVA, in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA), spetta alla giurisdizione ordinaria, perché soggetto passivo dell' imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi(quindi la società concessionaria) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell' imposta contestata.

In tal senso si è già espresso il Giudice di Pace di Padova con sentenza n.190/2014 ritenendo la competenza in capo al Giudice di Pace adito. Mentre la lite tra due soggetti privati in ordine al rimborso di somme versate rientra nella competenza del Giudice Ordinario, diverso invece è il rapporto intercorrente tra [redacted] e la chiamata in causa AGENZIA DELLE ENTRATE. Quest'ultimo configura invece un rapporto tributario a pieno titolo, la cui definizione della controversia spetta unicamente al Giudice Tributario. In ragione di quanto sopra, sulla domanda nei confronti del terzo chiamato questo Giudice ritiene la carenza della propria giurisdizione, poiché attiene alla richiesta di Manleva di [redacted] nei confronti della chiamata in causa.

Sulla natura della TIA, la medesima appare essere stata introdotta quale tributo dall' art. 49 d. lgs. 22 del 22.05.97. Nel 2010, con d.lgs. 78/10 art. 14 c.33, venivano ridefiniti i profili della TIA (ora detta TIA 2 per distinguerla dalla precedente TIA 1) conferendole i caratteri del servizio. Sono numerosi gli interventi della Suprema Corte in materia. Particolarmente significativa la sentenza del 9 marzo 2012 n. 3756, che conferma la natura tributaria della TIA e conseguentemente i relativi importi, pretesi a titoli di tariffa di igiene ambientale, non sono assoggettabili ad IVA. In senso conforme si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione che hanno confermato tale orientamento: l' ord. Cass. SS.UU. N. 14903del 21.06.10, CASS. SS. UU. N. 25929 del 05.12.11, CASS. SEZ. N. 3294 del 02.03.12, CASS. SEZ. Tributaria Civile n. 7341 dell' 11.05.12, CASS. SEZ. V N. 5831 del 13.04.12, CASS. SEZ. I N. 12006 del 13.07.12, CASS. SEZ. I N. 17767 del 16.10.12.

La non applicabilità dell' IVA è stata confermata da numerose pronunce giurisprudenziali, in primis la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 , la quale ha evidenziato la natura tributaria della suddetta tariffa, rilevando che "le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA (…) rendono

evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo (…) e che pertanto no è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU (…) conservando la qualifica di tributo propria di quest' ultima"; l' impostazione del Giudice delle Leggi è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in diverse pronunce successive (CASS. 11157/2013; CASS. 3756/2012" gli importi pretesi a titolo di tariffa di igiene ambientale non son assoggettabili ad IVA"; cass. 25929/2011; CASS. S.U. 14903/2010). Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2008, la Corte Costituzionale Italiana con sentenza n. 238 del 24.07.2009 ha confermato che le fatture del servizio di asporto e trattamento dei rifiuti urbani non possono essere soggette ad IVA in quanto il dovuto per il servizio non si configura come tariffa ma come tassa. Ha ribadito che la natura del prelievo va individuata indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa e che nella fattispecie (sia essa TARSU o TIA) la natura tributario del prelievo risulta evidente dal fatto generatore dell'obbligo di pagamento che non è legato all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato ma all' utilizzo di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti come regolamentato da D.P.R. N. 158 del 27.04.1999 venendo quindi a mancare un rapporto sinallagmatico tra le parti. Con la stessa sentenza la Suprema Corte aveva anche affermato che la cognizione per le eventuali controversie in materia era affidata alle Commissioni Tributarie. La Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 8313/2010 dell' 8 aprile 2010 ha ribadito la natura tributaria della "tariffa di igiene ambientale"-TIA- ed ha ritenuto corretto che il cittadino abbia proposto ricorso nei confronti della società che ha emesso le fatture contestate e che il Comune è estraneo alla procedura di formazione della pretesa impositiva e al rapporto tributario dedotto in giudizio. La Corte di Cassazione Civile SEZIONE V con sentenza del 09.03.2012 n. 3756 ha ribadito la non assoggettabilità della TIA all' IVA; ha dichiarato "del tutto inaccettabile" la forzatura che il Ministero dell' Economia e delle Finanze reso con la circolare n. 3/DF dell' 11 novembre 2010. La Corte dei Conti della Lombardia con parere del 25 gennaio 2011 ha inquadrato il prelievo della TIA tra le entrate tributarie; ha precisato che la circolare ministeriale n. 3/DF DELL' 11.11.2010 non è fonte normativa e che il comma 33 dell' art. 14 del D.L. N. 78/2010 debba essere interpretato letteralmente alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 senza possibilità di interpretazioni estensive in contrasto con la stessa e che pertanto la TIA ha natura tributaria.

In ragione di quanto sopra espresso si ritiene di poter accogliere la domanda e, conseguentemente, [redacted] andrà condannata a corrispondere all' attore la somma ingiustamente percepita di euro 79,07, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al saldo.

Dato l' oggetto del contendere, la particolare materia suscettibile di interpretazione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tara le parti.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando tra le parti nella causa in epigrafe, in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta [redacted] S.P.A in persona del legale rappresentante pro tempore ,corrispondere alla parte attrice la somma di euro 79,07, oltre a interessi legali dalla domanda giudiziale fino al saldo.

Dichiara la propria carenza di giurisdizione in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata verso la terza chiamata.

Compensa le spese di lite tra tutte le parti.

Padova,28.05.2014

Il Giudice di Pace

[redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 27 GIU. 2014

IL CANCELLIERE

[redacted]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Padova, 26 NOV. 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Antonio Sisti